



COMUNE DI CANNALONGA

PROVINCIA DI SALERNO
Piazza del Popolo - 84040 Cannalunga
Tel. 09744375 Fax 0974-4907
e-mail utccannalunga@libero.it
pec utc.cannalunga@asmepec.it



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Quinto periodo del comma 15 dell'art. 23 del D. L.vo. 50/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA (CON IL SISTEMA PORTA A PORTA), TRASPORTO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 - Premessa e carattere del servizio

1. Nelle more che venga definito il nuovo servizio di Igiene Urbana da parte dell'ATO territorialmente competente e che la Regione Campania ridisegni le modalità gestionali, al momento contenute nella L.R. n. 1/2014, l'Amministrazione Comunale intende espletare una gara per l'affidamento dei servizi, meglio specificati nel successivo Art. 11, da espletarsi nel territorio del Comune di Cannalonga, per la durata di tre anni.

2. Qualora alla scadenza naturale del contratto (e/o in ogni caso di risoluzione anticipata dello stesso) non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di gara e, conseguente, l'affidamento del servizio a nuovo Appaltatore, l'Impresa aggiudicataria, a semplice richiesta della Committente (Comune di Cannalonga (SA) e/o altro soggetto ad esso ex lege subentrato nella titolarità delle funzioni afferenti la gestione dei servizi di cui al presente capitolato), è tenuta, previa richiesta del Comune di Cannalonga e/o altro soggetto ad esso ex lege subentrato da effettuarsi al massimo due mesi prima della scadenza naturale dell'appalto, alla prosecuzione dell'espletamento del servizio a decorrere dalla data di scadenza del contratto e fino alla data di assunzione dello stesso da parte della nuova Impresa aggiudicataria e, comunque, per il periodo strettamente necessario successivo alla data di scadenza naturale del contratto medesimo.

3. Per la prosecuzione oltre la data di conclusione del servizio di cui al presente e con le modalità definite al comma precedente l'Appaltatore non potrà pretendere nulla in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, nemmeno alcun indennizzo per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione che si rendesse necessaria per proseguire l'affidamento.

4. Durante il suddetto periodo di servizio integrativo, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal contratto e dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. Nell'allegata "Relazione tecnico - illustrativa" è evidenziata la popolazione residente, la produzione storica dei rifiuti e le caratteristiche del servizio in atto.

6. Il Comune di Cannalonga, in accordo con le linee del Programma Regionale dei Rifiuti Urbani della Regione Campania e sempre in regime di transitorietà ed in attesa della gara per l'individuazione del soggetto gestore unico che dovrà operare per conto dell'ATO territorialmente competente, intende gestire la raccolta dei RSU e RSAU attraverso il recupero di materie prime, seconde e delle altre frazioni utili, riducendo il quantitativo di rifiuto da destinare allo smaltimento in discarica con ovvi vantaggi relativi alla riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 2 - Definizioni

7. Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli Art. n.6, 7 e 35 del D.Lgs. n.22 del 05.02.1997 e degli artt. 183, 184 e seguenti del D.Lgs. 03.04.2006 n.152, ai fini del presente Capitolato, vengono adottate le definizioni che di seguito si riportano:

- a. **Per rifiuti domestici** si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. **Per frazione secca o rifiuto secco** si intendono i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%;

- c. **Per frazione umida o rifiuto umido** si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- d. **Per frazione secca riciclabile** si intende la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
- e. **Per vetro** si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- f. **Per lattine** sono individuati i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande;
- g. **Per barattoli** si intendono i contenitori in acciaio o banda stagnata;
- h. **Per carta** si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata nelle civili abitazioni e negli uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.). Sono da considerarsi come categoria di rifiuti ascrivibili alla carta e cartone tutti quei rifiuti celluloseici che possono essere conferiti alle piattaforme di recupero COMIECO;
- i. **Per plastica** si intendono i contenitori/imballaggi primari per liquidi in plastica (contenitori per alimenti e bevande in PE, PET, PVC). In particolare i contenitori di plastica per liquidi da recuperare sono costituiti da tutti i contenitori sigillati (bottiglie o recipienti da 7 cc. a 10 lt.) che hanno contenuto liquidi di qualsiasi tipo: alimentari o no, acqua minerale, bevande gassate e non, latte, vino, olio alimentare, detersivi. Sono inoltre compresi tutti quegli imballaggi plastica che sono stati riconosciuti come frazione recuperabile di plastica da parte del CO.RE.PLA.;
- j. **Per rifiuti verdi** si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- k. **Per oli esausti solubili** si intendono gli oli vegetali ad uso alimentare la cui struttura viene modificata dopo la frittura; l'olio viene ossidato e assorbe le sostanze inquinanti dalla carbonizzazione dei residui alimentari. L'olio esausto andrà conferito presso le piattaforme del COOU;
- i. **Per rifiuti urbani pericolosi (RUP)** si intendono rifiuti provenienti da attività domestiche e cioè le pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, farmaci, i prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- m. **Per indumenti e panni usati dismessi** si intendono prodotti d'abbigliamento dismessi e/o non più utilizzabili;
- n. **Per rifiuti ingombranti** si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname; o. Per rifiuti elettrici ed elettronici: i rifiuti di cui alle direttive comunitarie 2000/53/CE, 2002/95/CE, 2003/108/CE, elencati nel relativo d. lgs di attuazione n. 151/2005, quali (in via esemplificativa e non esaustiva) lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC;
- p. **Per spazzatura stradale** si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la

sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

a. **Per rifiuti esterni** si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche;

b. **Per rifiuti abbandonati** i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico;

c. **Per mercatali** si intendono i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con presenza o meno di banchi alimentari;

d. **Per imballaggi primari** si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti per costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (Art. 35, comma 1, lettera b del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22).

e. **Per rifiuti cimiteriali** si intendono i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle salme) e in particolare: resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, lettera f del D. Lgs. 3.04.2006 n.152) classificati come rifiuti urbani, fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.

f. **Per rifiuti assimilati (R.S.A.)** si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1.1. del D.C.I. del 27.7.1984, deliberazione della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti n. 8/c del 10.03.1997 e s.m.i. (n. 45/c del 21.07.1997, n. 100/c del 28.01.1998, n. 109 del 12.11.1990 e n. 30 del 3.03.1993) e alle deliberazioni consiliari dei vari Comuni nel rispetto della normativa vigente. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco, ecc.);

g. **Per raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

h. **Per raccolta porta a porta** si intende la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;

i. **Per raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'Appaltatore;

j. **Per conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

k. **Per trasporto** si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dal Comune gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito

temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;

l. **Per recupero:** qualsiasi operazione attuata per permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile. Sono comprese tutte le operazioni di cui all'allegato C al D. Lgs 152/2006;

m. **Per trattamento:** operazioni di recupero (all. C al D. Lgs 152/2006) o smaltimento (all. D al D. Lgs 152/2006), inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

n. Per taglio delle erbacce infestanti: si intende l'operazione di taglio manuale e/o meccanico con successiva asportazione delle erbe spontanee nate a bordo strada e/o a bordo marciapiede;

o. **Per spazzamento** si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché la raccolta, il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;

p. **Per contenitore** si intende un recipiente (es. sacco, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti. In assenza di specificazione, di norma sarà da intendere cassonetto o analogo;

q. **Per centro raccolta** di materiali o isola ecologica si intende una zona recintata e presidiata, ovvero di un'area interrata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti;

r. **Per utenza non domestica** si intendono le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze domestiche. Il numero delle utenze è soggetto ad aggiornamento annuo, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

s. **Per grandi produttori:** produttori di rifiuti speciali assimilati fruitori del servizio pubblico che richiedono, per la gestione dei rifiuti assimilati prodotti, l'assegnazione di un contenitore di capacità superiore a litri 250 da svuotare con la medesima frequenza prevista per i rifiuti indifferenziati residuali dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche;

t. **Per piccoli produttori:** produttori di rifiuti speciali assimilati fruitori del servizio pubblico che richiedono, per la gestione dei rifiuti assimilati prodotti, l'assegnazione di un contenitore di capacità massima di litri 250 da svuotare con la medesima frequenza prevista per i rifiuti indifferenziati residuali dalla raccolta differenziata delle utenze domestiche;

Art. 3 - Normativa di riferimento

I servizi di nettezza urbana ed igiene ambientale previsti nel presente documento devono essere eseguiti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e di quella che in futuro verrà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 3.04.2006 n.152, del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, alla legge regionale n. 1/2014 Regione Campania ed alle Direttive e Prescrizioni dell'Autorità di controllo in materia di smaltimento rifiuti e dell'Ente responsabile di Bacino ove se ne avviino le attività.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non possieda l'abilitazione e/o l'iscrizione a speciali albi per l'espletamento di uno o più servizi accessori di cui all'Art. 11 , potrà fare ricorso al subappalto per l'espletamento di tale/i servizio/i mediante altra ditta munita delle prescritte abilitazioni per conformità alla normativa di settore vigente.

Art. 4 - Parti contrattuali

1. Nel seguito il Comune verrà indicato come "COMMITTENTE" e l'impresa appaltatrice come "APPALTATORE".
2. Si forniscono i seguenti dati relativi all' Appaltante: Comune di Cannalunga – Piazza del Popolo
- Tel: 0974 – 4375

Art. 5 Documenti contrattuali

1. Sono documenti contrattuali, oltre a quelli previsti dal disciplinare di gara e dal presente Capitolato, quelli elencati nel seguito:
 - a. Contratto d'appalto;
 - b. La Carta dei servizi di cui all'Art. 41 del presente Capitolato;
 - d. Il Piano della Raccolta differenziata;
 - e. Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - f. L'offerta tecnica formulata, in sede di gara, dall'Appaltatore completa, eventualmente, dalla relazione della commissione giudicatrice in relazione ai servizi previsti nella suddetta offerta e ritenuti non accettabili dalla Committente;
 - g. L'offerta economica formulata, in sede di gara, dall'Appaltatore.
2. Il Capitolato va sottoscritto dall'Appaltatore, pagina per pagina, per integrale conoscenza ed accettazione delle condizioni in esso riportate.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento del contratto, si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze saranno interpretate nel senso più favorevole alla Committente e, comunque, nel senso che quest'ultima riterrà più conveniente ai propri pubblici interessi (la presente clausola sarà espressamente inserita nel contratto per l'approvazione, specificatamente, ex artt. 1341 e 1342 del codice civile, da parte dell'Appaltatore).
4. Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo del servizio ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti del presente Capitolato, ivi compresi quelli relativi al costo reale ed alle indennità del personale da rilevare dal precedente appalto ed in genere dai documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza di dati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 6 - Lingua

1. Tutti gli elaborati, relazioni, offerte e documentazione progettuale, da presentare secondo il Bando di Gara e il presente Capitolato d'Appalto, devono essere redatti in lingua italiana.

Art. 7 - Documentazione di gara

1. Sarà cura della Stazione Unica Appaltante ASMECOMM mettere a disposizione dei soggetti interessati a partecipare alla gara tutta la documentazione utile necessaria allo scopo.

Art. 8 - Ammissione alla gara

1. Per l'ammissione alla gara, le ditte partecipanti dovranno:

a. essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs n.152/06 per le categorie e le classi appresso definite:

i. Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe F

e. essere iscritti al SISTRI;

b. In caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Art. 9 - Carattere di servizio pubblico essenziale dell'appalto

1. I servizi oggetto dell'appalto e contemplati nel presente Capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono, di conseguenza, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'Art. 2, comma 1 del D.Lgs . del 5.2.1997 n.22 e della Legge n. 146 del 1990.

Art. 10 - Obbligo di continuità dei servizi

1. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore.

2. In caso di abbandono o sospensione, la Committente potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'Art. 20 del presente Capitolato, salvo l'eventuale risarcimento.

3. Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto siano ingiustificati, la Committente potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 102 .

Art. 11 - Luogo, importo complessivo, natura e descrizione dei servizi per le prestazioni a canone

1. Il luogo di esecuzione è l'intero territorio del Comune di Cannalunga e la sua popolazione residente.

2. Per le prestazioni di cui al presente disciplinare l'ammontare del canone riferito all'intera durata dell'appalto, stabilita in anni tre, è pari a complessivi euro 252.000,00 (diconsi euro duecentocinquantaquattromila/00) inclusi oneri di sicurezza pari ad € 1.844,55 (diconsi euro milleottocentoquarantaquattro/55) ed esclusa IVA 10% a cui andrà applicato, al netto degli oneri di sicurezza, il ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

3. Il canone è stato stimato, tra l'altro, tenendo conto del costo per il personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Il canone, inoltre, comprende il costo delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (sinteticamente: costi per la sicurezza), nonché:

a. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale;

b. Raccolta differenziata domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;

c. Raccolta differenziata domiciliare e di prossimità della frazione secca residua non riciclabile dei rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;

- d. Raccolta differenziata domiciliare e di prossimità della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone, materiali in plastica, alluminio, altri metalli, da utenze domestiche e non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
 - e. Raccolta differenziata domiciliare del vetro da utenze domestiche e relativo trasporto e conferimento;
 - f. Raccolta differenziata di prossimità del vetro, da utenze non domestiche e relativo trasporto e conferimento;
 - g. Raccolta differenziata domiciliare su chiamata del legno da utenze domestiche e relativo trasporto e conferimento;
 - h. Raccolta differenziata di rifiuti urbani speciali e relativo trasporto e conferimento (pile esauste, olii minerali, medicinali scaduti, etc.);
 - i) Raccolta su chiamata di rifiuti ingombranti e RAEE e relativo trasporto e conferimento;
 - l) Raccolta a domicilio degli oli esausti;
 - m) Raccolta indumenti e panni usati dismessi;
 - n. Raccolta rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani (su richiesta e da contabilizzarsi a parte);
 - o. Raccolta rifiuti per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e folcloristiche, feste nazionali, cittadine e religiose con rimozione e trasporto di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico e pulizia strade;
 - p. Fornitura, distribuzione e/o posa in opera di tutti i materiali e le attrezzature eventualmente proposte in fase di gara;
 - q. Attività di informazione e comunicazione dei servizi ambientali all'utenza per tutta la durata dell'appalto;
 - r. Servizio di raccolta e smaltimento presso centro autorizzato, compreso gli oneri di discarica, dei toner esausti prodotti dagli Uffici Comunali;
 - s. Sub-deleghe per il conferimento alle piattaforme del CONAI con incameramento dei relativi contributi;
 - t. Costi di gestione automezzo per la raccolta RSU di proprietà dell'Ente;
 - u. Trasporto ad impianto di recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti punti;
 - v. Oneri di smaltimento rifiuti.
4. In aggiunta ai servizi sopra dettagliati saranno considerati quelli offerti dall'Appaltatore in fase di gara come desumibili dalla documentazione tecnica offerta.
5. L'Appaltatore si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta della Committente, i servizi oggetto del presente Capitolato, anche attraverso la riorganizzazione, riprogrammazione delle frequenze e delle durate di intervento, le modalità di svolgimento l'utilizzo del personale, dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 12 – Ulteriori specificazioni sull'importo del canone

1. Il contratto prevede a carico dell'Appaltatore i costi relativi al trasporto e allo smaltimento, presso impianti autorizzati, dei rifiuti raccolti.

2. Il sito di conferimento finale, qualora non già definito nella procedura di gara, dovrà essere preventivamente comunicato e/o autorizzato dalla Committente, previa verifica dei requisiti prescritti per legge.
3. Sarà cura ed onere dell'Appaltatore garantire la continuità e regolarità del servizio.

Art. 13 - Servizi aggiuntivi a pagamento

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'Appaltatore, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

Art. 14 - Personale da utilizzare nel servizio e "Clausola Sociale"

1. Per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti all'Art. 11 del presente Capitolato e dovrà assumere, nel rispetto del CCNL "Igiene Ambientale – Aziende Private", a tempo indeterminato il personale proveniente da impresa cessante (platea storica) impegnato nel servizio di Raccolta dei RSU del Comune di Cannalonga e, comunque, dovrà assicurare:

- a. per il servizio di raccolta a domicilio e trasporto dei rifiuti solidi urbani ingombranti, delle frazioni riciclabili, della frazione umida e secca e tutti i servizi di trasporto dei rifiuti trattati e non trattati, il personale per le prestazioni effettivamente necessarie come indicato nella "Relazione tecnico - illustrativa";
- b. per l'espletamento degli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, come risultante dall'offerta tecnica dell'Appaltatore.

2. Al personale suddetto l'azienda subentrante riconoscerà il trattamento economico contrattuale attuale, il livello di categoria in atto, l'anzianità raggiunta, nonché le indennità varie.

3. In caso di malattia, ferie, permessi vari ecc.. del personale proveniente da impresa cessante (platea storica), l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrarlo, fermo restando il principio di autonomia della gestione del personale da parte dell'Appaltatore, attingendo, ove possibile ed in maniera prioritaria, dalle liste di collocamento dei cittadini residenti nel Comune di Cannalonga.

4. In ogni caso il cumulo delle ore lavorate nel mese di riferimento dal personale impegnato nel Servizio (platea storica e personale integrativo) non dovrà essere inferiore al 90% del totale delle "ore mensili mediamente lavorate" (calcolato come il numero di ore annue mediamente lavorate/12) previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla determinazione del costo del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali ovvero pari a:

$N_f \times 0.90 \times N_m / 12$ in cui:

N_f = numero di unità in forza nel mese

N_m = numero ore annue mediamente lavorate.

5. Nel caso in cui il conteggio delle ore come da calcolo su indicato risulti inferiore al novero delle ore relative al personale effettivamente impiegato, verranno applicate le penalità previste nell'Art. 76 del presente Capitolato.
6. Nessuna nuova assunzione a tempo indeterminato potrà essere operata dall'Appaltatore senza l'autorizzazione della Committente.
7. Qualora la forza lavoro (platea storica) di cui alla relazione illustrativa subisca una riduzione per pensionamenti, decessi o licenziamenti il calcolo del monte orario va fatto sulle effettive unità residue. Resta inteso che la Committente detraerà dalla rata del canone del mese successivo, l'importo corrispondente al costo della manodopera della platea storica non impiegata nel mese precedente, qualunque sia la causa dell'assenza e anche in caso di sciopero, secondo le tabelle risultanti dal C.C.N.L. in vigore al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore.
8. L'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a depositare all'inizio dell'appalto il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'Art. 29 del presente Capitolato. In particolare, l'Appaltatore si impegna a formare ed informare il proprio personale sulle conseguenze dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività.
9. Il personale dell'Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le cure e le profilassi previste dalle Leggi vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. Detto personale, dovrà, nello svolgimento servizio, essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto nazionale di lavoro. Il personale dovrà essere fornito di tesserino di identificazione, apposto sulla divisa e sempre visibile, e dovrà mantenere un contegno corretto verso gli utenti, uniformandosi alle disposizioni, presenti e future, emanate per quanto di competenza dalle Autorità Comunali in materia di igiene e sanità, nonché dalla Committente.
10. L'Appaltatore dovrà garantire la formazione continuativa del personale in servizio anche tenendo conto delle mutate esigenze di carattere tecnico che si dovessero verificare nel corso dell'espletamento del servizio.

Art. 15 - Mezzi ed attrezzature

1. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del servizio di che trattasi, gli automezzi di proprietà dell'Ente e per il quale è riconosciuto il costo di gestione di cui alla relazione tecnica illustrativa.
2. L'affidamento sarà formalizzato con specifico verbale che darà conto dello stato e della consistenza di ogni unità affidata (sia attraverso le notizie tecniche fornite dal costruttore, sia attraverso le osservazioni dirette, sia attraverso rilievi fotografici), nonché lo stato di efficienza, di funzionalità ed i parametri di consumo; con il medesimo verbale si darà atto delle unità che vengono sostituite e che quindi non costituiranno più parco-macchine del servizio.
3. Tali mezzi ed attrezzature potranno essere riscattate alla fine del servizio al prezzo, da indicare nell'atto di comodato, pari al costo netto di acquisto decurtato di una aliquota pari al 15% per ogni anno di esercizio maturato.
4. In assenza di automezzi di proprietà dell'Ente l'appaltatore si impegna ad utilizzare almeno il 30 % (in numero arrotondato per eccesso) degli automezzi con motorizzazione non

inferiore ad “Euro 5” oppure elettrici, ibridi o con motorizzazioni GPL. In ogni caso nessun mezzo o automezzo utilizzato per il servizio di che trattasi potrà avere immatricolazione antecedente al 1 luglio 2014 e dovranno essere idonei per il servizio cui sono destinati (accertabili dalla Committente), in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale; essi dovranno essere, inoltre, in possesso di omologazioni o certificazioni CE.

5. L'utilizzo di tali mezzi sarà formalizzato con apposito addendum contrattuale, con il quale saranno concordate e definite le condizioni di integrazione/sostituzione, la riorganizzazione del servizio e la rimodulazione degli aspetti economici del rapporto contrattuale che dovrà tenere conto delle eventuali economie e/o integrazioni di spesa connesse alla gestione dei mezzi forniti.
6. L'Appaltatore, in sede di offerta, dovrà attestare la piena disponibilità dei mezzi ed attrezzature di cui alla dotazione minima rappresentata nel documento “Relazione tecnica - illustrativa” ed il loro relativo approntamento entro quindici giorni dalla data della notifica dell'aggiudicazione definitiva.
7. Le attrezzature dovranno essere tenute in perfetto stato d'efficienza, pulizia, disinfezione e decoro.
8. I mezzi, per essere tenuti in stato di efficienza e presentabilità, dovranno essere oggetto di frequenti ed attente manutenzioni assoggettandoli anche a periodiche riverniciature.
9. Tali mezzi, tutti dello stesso colore, dovranno portare chiaramente le seguenti scritte (anche mediante scritte rimovibili o magnetiche):
 - a. Comune di Cannalunga - servizi di igiene urbana - con il relativo logo;
 - b. Nominativo dell'Appaltatore - numero di telefono e fax;
 - c. Numero verde a disposizione dell'utenza.
10. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire le scorte necessarie per il corretto e regolare espletamento dei servizi di cui all'Art. 11 del presente Capitolato.
11. I mezzi di servizio dovranno essere dotati di sistemi di localizzazione in grado di fornire in tempo reale la posizione del veicolo e memorizzarla per almeno sette giorni. Tale sistema dovrà integrare a bordo un ricevitore GPS che dovrà consentire, in ogni istante, di conoscere la posizione del mezzo, la direzione e la velocità di marcia. I dati provenienti dal GPS dovranno essere processabili con altri parametri rilevati a bordo e/o provenienti da terra con tecnica idonea a consentire una precisione di localizzazione non superiore a 5 metri dal trasmettitore/ricevitore.
12. I dati di bordo forniti dai dispositivi dovranno essere integrabili con altri sistemi di gestione cartografica.
13. Qualora, durante il corso dell'Appalto, il Comune dovesse disporre di mezzi ed attrezzature di caratteristiche idonee all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, gli stessi potranno essere forniti in comodato d'uso all'Appaltatore per sostituire/integrare il parco di servizio.
14. La variazione del canone mensile conseguente all'evento di cui sopra sarà riconosciuta all'Appaltatore a partire dal mese successivo a quello di affidamento in comodato d'uso dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 16 - Durata dell'appalto

1. La durata complessiva dell'appalto è prevista in anni tre con decorrenza dalla data di consegna del servizio risultante da apposito processo verbale da redigersi anche, per motivi di urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

2. L'avvio del servizio da parte dell'Appaltatore non potrà intervenire oltre il termine di gg. 15 dalla notifica della determinazione dell'aggiudicazione definitiva. Il servizio potrà essere prorogato per un periodo di ulteriori dodici mesi, su richiesta della Committente, e conseguente accettazione dell'Appaltatore da formularsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale.

3. Il contratto di appalto sarà risolto anticipatamente qualora l'ATO Rifiuti territorialmente competente ai sensi della L.R. n. 1/2014 riesca ad affidare l'intero servizio di raccolta, spazzamento e trasporto al Gestore Unico, dopo la stipula del contratto di servizio con il nuovo gestore. La ditta appaltatrice, con l'accettazione del presente capitolato, riconosce espressamente che l'eventuale anticipata risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto risarcitorio in suo favore.

4. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e del conseguente affidamento del servizio, l'Appaltatore, su richiesta formale della Committente, dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. Parimenti ove dopo l'aggiudicazione si verificano situazioni che impediscano il regolare inizio dell'appalto, la Committente si riserva il diritto di far decorrere l'inizio dell'appalto, in tutto od in parte, in un lasso di tempo non superiore a dodici mesi dal termine iniziale su indicato, senza che ciò possa costituire titolo per richiesta di maggiori corrispettivi o di indennizzi di qualsiasi natura da parte dell'Appaltatore.

Art. 17 - Subappalto

1. L'Appaltatore non potrà, sotto perdita della cauzione e revoca dell'appalto, nonché di tutte le altre conseguenze come per legge, cedere ad altri l'appalto stesso, neppure parzialmente, né procedere a sub concessioni o a sub appalti, salvo che non si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, indicando, tra l'altro, la percentuale dell'appalto che intende subappaltare.

2. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare la percentuale stabilita dalla normativa vigente rispetto al totale dell'appalto.

3. E' condizione indispensabile al subappalto il deposito da parte dell'Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato presso la Committente, fermo restando l'obbligo di depositare il contratto prima di dare inizio all'esecuzione del subappalto.

4. L'Appaltatore per l'espletamento di singole categorie di attività potrà subappaltare, in via prioritaria, a cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 381/1991, come previsto dall'art. 100 del D. Lgs 50/2016, per un valore non inferiore al 10% del valore economico dell'insieme dei servizi affidati.

5. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto:

- a. il soggetto o i soggetti prescelti;
- b. l'elenco e l'importo complessivo dei servizi affidati;
- c. il numero di persone svantaggiate;
- d. il programma di recupero e di inserimento lavorativo.

6. Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l'immediata risoluzione dell'intero contratto di appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, l'Appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui alla lettera 4 del comma 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (come aggiornata con la Legge n.415/1998) nonché le attestazioni e/o abilitazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di subappalto.

7. Il mancato rispetto delle presente disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Committente di chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Committente per effetto della risoluzione stessa.

8. L'Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, deve trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatte ai subcontraenti, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.

9. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subcontraenti, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori.

10. Prima di iniziare la prestazione, i subcontraenti devono trasmettere alla Committente, tramite l'Appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Poi, periodicamente e sempre tramite l'Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

11. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subcontraenti debbono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con il proprio piano di sicurezza. Copia del piano è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, alla Committente e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.

12. L'Appaltatore deve praticare, per i lavori, le opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

13. L'impresa che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Art. 18 - Cessione del contratto e/o del servizio

1. E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Committente che si riserva di valutare e decidere, a sua totale discrezione, sull'autorizzare o meno forme specifiche di trasferimento (es. fusioni e/o conferimenti) salva fatta domanda preventiva da parte dell'Appaltatore alla Committente.

2. La Committente si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, i servizi complementari o nuovi, ai sensi dell'Art. 63 del D. L.gs. n. 50 del 2016.

Art. 19 - Controllo della Committente e Sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio

1. La Committente, di propria iniziativa o dietro segnalazione, provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore con il proprio personale.

2. Esso potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento, l'ispezioni degli automezzi, delle attrezzature, dei locali di servizio e di quant'altro attiene all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compreso l'accesso ai registri di carico e scarico dei rifiuti.

3. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.

4. La Committente provvederà alla vigilanza e al controllo tramite il personale dell'ufficio all'uopo designato e dal quale l'Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni riguardanti l'esecuzione dei servizi appaltati.

5. La Committente dovrà poter verificare, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, sulle postazioni che saranno indicate e sui Tablet forniti dall'Appaltatore la posizione dei mezzi e delle attrezzature dotate di GPS.

6. L'Appaltatore, entro quattro mesi dall'aggiudicazione, deve presentare un progetto per la realizzazione di un "Sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio" che consenta di evidenziare l'andamento temporale (su base mensile), in relazione all'estensione ed al tipo di territorio servito, in particolare delle seguenti informazioni:

- a. numero e tipo di utenze servite,
- b. numero di abitanti serviti,
- c. estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,
- d. quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto,
- e. frequenza e modalità di raccolta e modalità di rilevazione,
- f. tipo e frequenza dei disservizi verificatisi,
- g. destinazioni delle frazioni di rifiuti raccolti: nei centri di trattamento, di recupero e di smaltimento
- h. dati sul compostaggio domestico e di comunità
- i. numero di mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia e per produttività (quantità di rifiuti trasportate),
- f. numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di rifiuti, comprensivi di quelli prodotti da eventuali servizi di ristorazione collettiva compresi nei singoli eventi.
- g. tutte le informazioni necessarie al rispetto dei successivi criteri "informazioni agli utenti" e "rapporti periodici sul servizio".

7. Il progetto, approvato dalla Committente, deve essere realizzato e funzionante entro sei mesi dall'aggiudicazione e mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto.

8. Il sistema automatico dovrà accettare e gestire i dati storici messi a disposizione dalla Committente. Esso dovrà essere strutturato in modo da poter essere coordinato con la banca dati ANCITEL Energia e Ambiente.

9. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente il piano giornaliero delle attività consistente in una tabella in cui sono riportati i mezzi utilizzati, il numero di operatori impegnati, le attività e i siti in cui tali attività sono state programmate e tutte le altre informazioni utili.

10. Tale piano giornaliero deve essere concordato con la Committente entro 10 giorni dalla data di affidamento del Servizio.

11. Il piano giornaliero deve essere congruente con la pianificazione trimestrale delle attività che deve garantire la copertura di tutti i servizi previsti dall'Art. 11 del presente Capitolato.

Art. 20 - Esecuzioni d'ufficio

1. La Committente avrà la facoltà, in caso d'urgenza, di dare disposizioni scritte, a mezzo pec, e far eseguire d'ufficio - a spese dell'Appaltatore - i lavori necessari al regolare andamento del servizio, qualora si verificano deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti.

2. L'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Committente, da documentarsi a cura dello stesso, sarà ritenuto sul primo rateo di corrispettivo successivo alla esecuzione d'ufficio dei lavori.

CAPITOLO 2° - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLOFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE

Art. 21 - Criteri di aggiudicazione

1. La procedura di gara è espletata mediante la Centrale di Committenza in house "ASMECOMM".

2. L'aggiudicazione dei servizi in argomento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

3. L'Appalto di che trattasi è da definirsi "Verde" perché, come previsto dall'art. 34 del D.Lgs 50/2016, si sono adottati, per la definizione dei criteri d'affidamento, i criteri ambientali minimi definiti dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 58 del 11.3.2014.

4. L'offerta dovrà intendersi riferita al canone annuo, onnicomprensiva delle prestazioni a canone e del costo dello smaltimento dei rifiuti, al netto dei costi della sicurezza e dell'IVA.

Art. 22 - Elaborati di progetto

1. Il progetto, redatto dalla Committente, è costituito dai seguenti elaborati:

a. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

b. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;

c. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Art. 23 - Requisiti di ammissibilità delle offerte

1. Il Disciplinare di Gara sarà redatto, a cura della Centrale di Committenza, utilizzando, eventualmente, i Bandi tipo predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, quand'anche in consultazione.
2. I plichi contenenti le offerte, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, secondo le modalità stabilite dal bando di gara e dal suo disciplinare.
3. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Art. 24 Modalità di espletamento della gara e procedura di aggiudicazione

1. I termini di pubblicazione degli atti di cui alla presente procedura e, conseguentemente, per la ricezione delle offerte sono pari a 35 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso, termine minimo stabilito dal comma 1 dell'art. 60 del Codice.
2. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Committente o in modalità telematica e le operazioni di gara si svolgeranno con le modalità definite nel bando e nel disciplinare di gara.
3. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Art. 25 Criteri di attribuzione dei punteggi alle offerte tecnico-organizzativa ed economica

1. L'Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere:.
 - a) una relazione tecnico-illustrativa, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs 152/2006, strutturata sulla base dei criteri e sub-criteri de definirsi che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione dei servizi di cui all'Art. 11 del Capitolato, le proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, il piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata definiti nel Capitolato;
 - b) un elaborato riepilogativo contenente il progetto per la raccolta differenziata finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti;
 - c) un elaborato riepilogativo il piano della comunicazione;
 - d) un elaborato riepilogativo l'elenco e le caratteristiche dei mezzi e del personale che si intendono utilizzare nel servizio;
 - e) il Piano programmatico di raccolta differenziata
 - f) la Carta dei servizi;
 - g) un elaborato che comprenda l'elenco sintetico delle proposte migliorative;
 - h) grafici ed allegati, ove utile a chiarire la proposta.
 - i) un computo non estimativo delle miglorie offerte;
2. La relazione tecnico-illustrativa dovrà redigersi sotto forma di relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo, a pena di esclusione, di 10 pagine formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5.

3. Gli elaborati grafici esplicativi dei servizi proposti sono inclusi nel computo delle pagine anche se costituenti elaborati a se stanti e se riguardanti rappresentazioni grafiche del territorio da servire e devono avere, a pena di mancata valutazione, formato massimo A1.
4. La relazione tecnico-economica deve essere elaborata dagli operatori economici concorrenti in armonia con i principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel capitolato, che costituiscono le indicazioni minime inderogabili.
5. Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le proposte migliorative e/o integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale.
6. La relazione tecnica, inoltre, deve fornire tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per l'Offerta Tecnica.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'offerta tecnica deve precisare, inoltre, in analogia a quanto previsto per la redazione dell'offerta economica congiunta, le parti del servizio di competenza di ciascun operatore economico componente della associazione.
8. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:
 - a. dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolarmente;
 - b. nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti nonché nel caso di GEIE o aggregazioni di imprese, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio..
9. Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi opererà in sedute riservate, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla Committente.
10. Gli operatori economici concorrenti sono autorizzati a presentare esclusivamente proposte migliorative nel rispetto e nei limiti successivamente precisati.
11. L'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell'Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel disciplinare di gara. Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio, la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc., nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato e relativi allegati ed ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.
12. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata.
13. Si ritiene opportuno sottolineare che l'eventuale difforme e/o incompleta produzione dell'offerta tecnica come stabilito nel presente articolo, qualora l'irregolarità non comporti la

comminatoria dell'esclusione dalla gara, determinerà la mancata attribuzione dei relativi punteggi. Si specifica, inoltre, che all'offerta tecnica potranno essere assegnati **MASSIMO PUNTI 80**.

14. I punteggi relativi all'Offerta Tecnico-Organizzativa saranno attribuiti secondo i criteri e sotto criteri riportati nell'Allegato A al presente Capitolato e saranno soggetti a riparametrazione per ciascun sub-criterio e criterio.

15. Al fine di ottenere da parte dell'aggiudicatario la garanzia di un'adeguata qualità tecnica, saranno ammessi alla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che, in sede di valutazione degli elementi di natura tecnica e qualitativa, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 50/80.

16. Attesa la caratteristica di essenzialità del servizio le suddette soglie, qualora tali da non consentire il superamento ad almeno un concorrente, saranno progressivamente ridotti del 20% finché non siano superate da almeno 1 concorrente.

17. I punteggi relativi all'Offerta Economica saranno attribuiti con il metodo di cui alle Linee Guida predisposte dell'ANAC, quand'anche in consultazione.

18. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

19. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda nel disciplinare di gara.

Art. 26 - Piano programmatico di raccolta differenziata

1. La Concorrente dovrà esplicitamente garantire, nelle aree stabilite dal progetto, la raccolta dei rifiuti differenziata, tramite l'utilizzo del sistema di raccolta "porta a porta spinto".

2. L'obiettivo di raccolta differenziata dovrà conformarsi all'art. 205 del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 205/2010, e pertanto la raccolta differenziata dei rifiuti urbani dovrà assicurare una percentuale minima non inferiore al 75% con andamento crescente nell'arco dei tre anni di servizio con un tasso di almeno il 1,0% annuo.

3. L'appaltatore dovrà effettuare una campagna di informazione adeguata alla popolazione sulle modalità di espletamento del servizio in ogni zona della città.

CAPITOLO 3° - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 27 - Domicilio

1. L'Appaltatore deve eleggere, per tutta la durata del contratto, domicilio nell'ambito del comune di Cannalonga.

2. Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi di cui al presente Capitolato saranno indirizzate all'Appaltatore od al suo legale rappresentante, al domicilio suddetto.

Art. 28 - Responsabilità e danni

1. L'Appaltatore individuerà tra il proprio personale il Referente tecnico ed amministrativo incaricato di curare i rapporti con la Committente.

2. La designazione dovrà avvenire a mezzo procura notarile nella quale si indicheranno i poteri di rappresentatività del Referente tecnico ed amministrativo.

3. Il Referente tecnico ed amministrativo dovrà presenziare sul territorio di Cannalunga quotidianamente; dovrà, inoltre, trimestralmente redigere, in contraddittorio con il Direttore per l'esecuzione e/o altro personale incaricato dalla Committente al controllo del servizio un Verbale di verifica dell'attività svolta. Egli non potrà rifiutarsi di firmare, anche con riserva, il verbale suddetto. L'Appaltatore dovrà provvederne alla surroga nei giorni di assenza.
4. L'Appaltatore è responsabile verso la Committente del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Committente e della disciplina dei propri dipendenti.
5. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.
6. L'Appaltatore dovrà fornire l'elenco completo di tutto il personale impiegato nella gestione della totalità dei servizi di cui al presente Capitolato.
7. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e motomezzi per un massimale unico di almeno euro 2.000.000,00 (diconsi euro due milioni) per ciascun automezzo valida per tre anni e non frazionabile.
8. L'Appaltatore dovrà fornire all'amministrazione comunale, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile.
9. Gli eventuali danni a terzi e/o attrezzature ed impianti derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto o semplice movimentazione saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 29 - Sicurezza

1. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto d'appalto.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
3. L'Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lsg. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Appaltatore è obbligato altresì al rispetto delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.
5. Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, considerando il DUVRI prodotto dalla Committente, l'Appaltatore dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza nonché il piano di coordinamento ai sensi dal D. Lsg. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Quanto al presente articolo vale anche per eventuali subcontraenti e nei rapporti reciproci tra Committente, Appaltatore e subcontraente.

Art. 30 Stipula del contratto

1. La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 10 giorni dall'invito della Committente.

2. In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato dalla data di deliberazione, comunicato all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, la Committente ha facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'aggiudicatario stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

3. Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate in contanti alla Committente prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti.

4. Rimane inteso che il vincolo contrattuale sorgerà solo per effetto della stipula definitiva mentre l'offerta oggetto dell'aggiudicazione provvisoria resta vincolante sino alla stipula del contratto.

Art. 31 - Responsabilità verso terzi

1. E' a carico dell'Appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che possano verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

2. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

3. L'Appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T, a copertura delle eventuali responsabilità con un massimale di almeno euro 3.000.000.- (diconsi euro tre milioni) per danni a persone, animali e cose e per ciascun evento.

4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e motomezzi per un massimale unico di almeno euro 2.000.000,00 (diconsi euro duemilioni) per ciascun automezzo valida per tre anni e non frazionabile.

5. L'Appaltatore dovrà altresì stipulare una analoga polizza assicurativa pluriuso (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti con esclusione dei contenitori domiciliari o ad uso e concessione privata, fermo restando l'estensione assicurativa per i contenitori (anche familiari) ubicati o movimentati nelle aree ad uso pubblico.

6. Le firme dei contraenti dei contratti predetti dovranno essere autenticate da notaio.

7. Ove si tratti di polizze o fidejussioni che debbono essere prestate dalla Committente, quest'ultimo procederà ai sensi di legge alla stipula dei contratti informando tempestivamente l'Appaltatore dei conseguenti oneri e trattenendo gli stessi dal corrispettivo.

Art. 32 - Osservanza dei contratti collettivi

1. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale per il personale

dipendente dalle imprese dei servizi di nettezza urbana e negli accordi integrativi anche locali dello stesso.

2. Sarà cura dell'Appaltatore acquisire ogni notizia - informazione utile in ordine alle caratteristiche del contratto di lavoro vigente tra il personale e la Ditta cessante anche nei riguardi di indennità speciali extra contrattuali, accordi integrativi locali o quant'altro intervenuto in materia di variazione del corrispettivo con la ditta cessante e gli organismi sindacali interni all'azienda stessa.

3. In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dalla Committente o segnalata dall'Ispettorato al lavoro, la Committente comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, l'inadempienza e procederà ad una ritenuta del 20 % sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

4. Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

5. Per le ritenute di pagamento di cui sopra, la Ditta non potrà opporre eccezione alla Committente, né ha titolo al risarcimento danni.

6. La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Art. 33 - Materiali, mezzi ed attrezzature da impiegare nel servizio

1. L'Appaltatore dovrà mantenere i mezzi, le attrezzature e i materiali a sue spese in perfetto stato conservativo, di efficienza e coloritura, regolarmente e periodicamente collaudati a norma di legge, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti, talché venga sempre mantenuto lo standard e le caratteristiche dei mezzi e attrezzature come previsti dall'Art. 15 del presente Capitolato.

Art. 34 - Adempimenti della forza lavoro

1. Compete all'Appaltatore l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

2. Tutto il personale deve essere dotato a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa decorosa, e di unico colore, con la dicitura "Comune di Cannalunga - Servizi di Igiene Urbana" e con apposto logo della Committente.

3. Tale divisa dovrà essere adeguata ai servizi da svolgere, dovrà altresì essere tenuta in buono stato d'ordine e di pulizia.

4. Il personale deve essere munito di appositi stivali e guanti, nonché rifornito di ogni altra dotazione atta alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico.

5. Il personale deve infine essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, sempre in mostra e atti a garantire l'immediata identificazione del lavoratore in caso di controlli degli Enti preposti o su richiesta dell'utenza.

6. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico, sia dei funzionari del Comune che degli agenti di P.M.

7. Il personale è soggetto, nei casi di inadempienza, alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro.

8. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione da parte della Committente, che si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

9. L'Appaltatore è obbligato ad esibire in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio.

10. Il personale attualmente in servizio presso gli attuali appaltatori del servizio per n. 1 unità di cui all'elenco allegato al presente capitolato, come da platea storica proveniente da ultimo appalto, dovrà essere assunto dall'Appaltatore subentrante, nel rispetto del C.C.N.L. di settore, mantenendo l'attuale inquadramento contrattuale e precisamente l'attuale numero di ore impiegate, il livello di categoria in atto, l'anzianità raggiunta, nonché le indennità varie.

13. L'Appaltatore ha la facoltà di assumere nuovo personale a tempo indeterminato attingendo dalle liste di collocamento i residenti in Cannalunga (a parità di inquadramento retributivo e qualifica professionale richiesta). Il costo aggiuntivo sostenuto dall'appaltatore non comporterà pretesa di aumento contrattuale.

Art. 35 - Scioperi

1. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

2. Non saranno considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, saranno sanzionabili ai sensi dell'Art. 99 del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Azienda quali, a titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 36 - Spese e finanziamenti

1. Tutte le spese per l'acquisizione delle attrezzature, per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

2. Qualora nel corso del rapporto di appalto o preliminarmente ad esso si rendessero disponibili da parte della Committente pubblici finanziamenti per la realizzazione di opere attinenti alla specifica iniziativa, si procederà in accordo tra le parti, alla determinazione delle modifiche da apportare al rapporto contrattuale ed alla rideterminazione del relativo corrispettivo di gestione.

Art. 37 - Tenuta dei registri

1. L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione, inoltre dovrà provvedere a fornire alla Committente la necessaria assistenza e la più ampia collaborazione per la compilazione della modulistica di stretta competenza dello stesso.

2. Sono infine a carico dell'Appaltatore la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei relativi formulari e le incombenze derivanti dai nuovi sistemi di controllo della tracciabilità dei Rifiuti.

3. L'Appaltatore dovrà assistere la Committente negli adempimenti di compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nonché di ogni ulteriore incombenza.

Art. 38 Criteri generali per l'effettuazione dei servizi

1. I servizi di nettezza urbana, di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati devono essere svolti con la massima cura e tempestività, onde assicurare le migliori condizioni di igiene e pulizia e decoro.

2. Richiamando quanto espresso, si precisa che i servizi oggetto dell'appalto si svolgeranno non soltanto nelle vie, piazze ed altri spazi esistenti, ma anche in quelli che, nell'ambito delle aree delimitate, saranno realizzati successivamente alla data della stipula del contratto.

3. Parimenti il servizio raccolta rifiuti sarà effettuato nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in futuro nell'ambito della perimetrazione del servizio.

4. Durante l'effettuazione dei servizi di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà avere cura di:

a. evitare danni e pericoli per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito alla fornitura dei servizi;

b. salvaguardare l'ambiente e l'igiene, evitando degradi, avendo particolare riguardo al verde pubblico ed all'arredo urbano.

Art. 39 - Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

1. L'importo della cauzione provvisoria che l'Appaltatore deve costituire in sede di partecipazione alla gara, è stabilito, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. nr. 50/2016, nella misura del 2% dell'importo posto a base d'asta dell'appalto.

2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

4. La garanzia deve avere efficacia pari centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia dovrà recare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Committente nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 8 del presente articolo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile ai commi 8 e 9 del presente articolo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

9. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 10. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi commi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001

11. Per fruire delle riduzioni di cui ai precedenti commi, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

12. L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

13. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

14. Nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

15. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

16. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
17. La Committente richiederà all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
18. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dai commi da 8 a 12 del presente articolo.
19. La Committente si varrà della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.
20. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
21. Le cauzioni, sia la provvisoria sia la definitiva, possono essere costituite, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
22. Le garanzie fideiussorie a scelta dell'appaltatore possono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
23. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
24. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
25. L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni

appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi pari a 5.000.000,00 di euro.

26. L'Appaltatore deve assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio per un massimale pari 5.000.000 di euro.

27. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

28. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 123/2004.

29. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 40 - Fornitura dati

1. L'Appaltatore dovrà fornire al termine di ogni esercizio finanziario il conto economico e lo stato patrimoniale relativo ai servizi oggetto dell'appalto, basato su contabilità analitica per centri di costo e redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 127/91.

2. L'Appaltatore dovrà altresì indicare e comunicare la puntuale ed esatta composizione dei costi e dei ricavi così come prevista dalle schede del M.U.D.

3. Egli dovrà, inoltre, cooperare con la Committente al quale dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, ogni elemento contabile utile per assolvere ad adempimenti normativi.

Art. 41 - Stesura della carta dei servizi

1. L'Appaltatore dovrà presentare contestualmente all'offerta, una Carta dei Servizi ai sensi e nella forma prevista dalla Direttiva del P.C.M. del 27.1.1994 alla quale è uniformata l'erogazione dei servizi in appalto.

2. Tale documento potrà essere comunque, in ogni momento, modificato dalla Committente in contraddittorio con l'Appaltatore, impegnando comunque l'Appaltatore a rispettarne il contenuto.

Art. 42 - Campagne di educazione ecologica

1. Farà carico all'Appaltatore provvedere sia economicamente, sia con consulenza ed assistenza tecnica, alle iniziative per la realizzazione di una adeguata campagna informativa tesa alla sensibilizzazione ed educazione ambientale della popolazione atta a raggiungere gli obiettivi di un miglioramento quali-quantitativo del servizio con particolare riferimento alla raccolta differenziata.

2. In particolare dovrà di concerto alla Committente provvedere alla:

- a. esposizione di striscioni stradali, affissioni di manifesti murali;
- b. distribuzione di locandine in luoghi pubblici o frequentati dal pubblico;
- c. distribuzione di materiale informativo con supporto di pieghevoli per tipo di raccolta differenziata per ciascuna utenza (anche quella convenzionata);
- d. consegna di materiale illustrativo o di marketing in occasione di fiere, eccetera.

3. Tale materiale dovrà contenere sempre il logo e l'intestazione della Committente, e il numero verde per l'utenza di cui all'Art. 44 del presente Capitolato.
4. L'Appaltatore per l'organizzazione di tali iniziative, potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste.
5. Tutte le iniziative in materia di campagne di educazione ecologica dovranno ottenere la preventiva approvazione dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore dovrà evidenziare in fase di offerta, l'importo annuo che lo stesso prevede di utilizzare per le campagne di educazione ecologica.

Art. 43 - Istituzione di un Osservatorio per i Rifiuti

1. La Committente, con l'ausilio dei dati che dovranno essere forniti dall'Appaltatore, istituirà un Osservatorio per i rifiuti, per l'attività di sorveglianza e controllo sui servizi d'igiene urbana, nonché per il monitoraggio, l'analisi e lo studio sulla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e delle frazioni riciclate e quelle avviate a trattamento e riciclaggio.
2. A tal fine l'Appaltatore dovrà compilare delle schede di rilevamento delle utenze in modo da acquisire dati per il controllo dei rifiuti conferiti al gestore pubblico.
3. La progettazione delle schede di rilevamento deve essere predisposta dall'Appaltatore e validata dalla Committente entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del Servizio.

Art. 44 - Forme di collaborazione

1. L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all'ufficio ecologia, tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, possano impedire il corretto svolgimento del servizio.
2. E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli agenti di polizia municipale qualsiasi irregolarità riscontrata (abbandono di rifiuti, deposito di rifiuti sulla strada o fuori dai contenitori prescritti, insufficiente capacità dei contenitori dei rifiuti, conferimento dei rifiuti in contrasto con le regole sancite in materia di raccolta differenziata in vigore nel Comune di Cannalunga) coadiuvando l'opera degli agenti stessi e fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.
3. In particolare l'Appaltatore dovrà istituire a proprie spese ed entro 30 giorni dall'affidamento del servizio un numero verde a disposizione degli utenti per i servizi su chiamata e per segnalare eventuali disservizi, con segreteria automatica.
4. Tale contatto telefonico dovrà restare attivo nelle ore di svolgimento del servizio, e comunque dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 di tutti i giorni lavorativi nonché il sabato mattina. Per le restanti fasce orarie dovrà essere disposto un risponditore automatico ed essere reperibile un idoneo incaricato. Il costo necessario per l'applicazione di tale articolo è a carico dell'Appaltatore.
5. Al di fuori dei giorni e degli orari di cui sopra, nei casi di urgenza, il responsabile del servizio, di cui al primo comma all'Art. 95 del presente Capitolato, o un suo incaricato, dovrà essere comunque reperibile immediatamente.

Art. 45 - Documentazione e trasmissione dati

1. Il responsabile del servizio trasmetterà alla Committente, con frequenza mensile e comunque entro i primi dieci giorni del mese, i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e delle raccolte differenziate relativi al mese precedente.

2. I dati e le informazioni devono essere trasmesse su supporto informatico ovvero tramite posta elettronica nel formato concordato con la Committente.

3. I dati dovranno riguardare:

a. le quantità raccolte relative alle materie prime e seconde, suddivise per tipologia. Tali dati dovranno essere trasmessi con dettaglio giornaliero e riepilogo mensile via e-mail oppure su CD-rom in formato editabile (file Excel);

b. le quantità raccolte con il sistema "porta a porta". Tali dati dovranno essere trascritti su fogli elettronici (realizzati preferibilmente con il software Excel) in modo da consentire le successive elaborazioni (raggruppamento dei dati per quartiere, per tipologia di rifiuto raccolto ecc.);

c. per la raccolta dei rifiuti prodotti dai piccoli produttori e dai grandi produttori, le schede di rilevamento debitamente compilate e il quadro di riepilogo (sempre in formato Excel) delle quantità con l'indicazione delle utenze;

d. il resoconto economico (dettaglio costi/ricavi) riguardante le operazioni di smaltimento/cessione, dei rifiuti/materiali; e. gli aspetti organizzativi dei servizi e l'elenco nominativo del personale utilizzato con indicazione delle qualifiche, delle mansioni svolte e dei costi;

f. l'elenco dettagliato di tutte le movimentazioni inerenti agli automezzi in servizio;

g. l'utilizzo del "numero verde" con trasmissione dei tabulati riportanti le chiamate ed una relazione sul servizio.

4. Normalmente il responsabile relazionerà per iscritto alla Committente in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino a criteri di massima efficienza ed economia per la Committente.

5. Entro il mese di gennaio il responsabile del servizio dovrà trasmettere alla Committente i dati consuntivi relativi alla gestione dell'anno precedente, avendo particolare riguardo a quanto segue:

a. statistiche della produzione, trasporto e smaltimento/cessione dei rifiuti raccolti;

b. andamento economico dell'appalto;

c. proposte tecnico-economiche alternative;

d. redazione schema-tipo per la compilazione del M.U.D. per il Comune di Cannalunga e per le utenze convenzionate.

Art. 46 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri e obblighi stabiliti nel presente Capitolato e nel Contratto e in tutta la documentazione tecnica presentata dall'Appaltatore in fase di gara, si precisa che è onere e obbligo dell'Appaltatore controllare sul posto le condizioni delle aree e delle condizioni di svolgimento del servizio, prima di dare corso all'esecuzione. Eventuali adattamenti o modificazioni

- e, comunque, tutte le conseguenze che derivassero dalla inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, saranno a carico dell'Appaltatore.
2. La Committente si riserva il diritto, che l'Appaltatore le riconosce, di risolvere il Contratto, oltre al verificarsi dei casi previsti dal C.C., anche quando le modalità di esecuzione dei servizi non fossero conformi alla buona regola dell'arte e, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione possa comportare conseguenze negative per la collettività.
 3. Contestualmente ai servizi oggetto del presente capitolato, sulle medesime aree può essere prevista l'esecuzione di lavori/attività in parte interferenti, da parte di altre Imprese.
 4. Tale contestualità richiederà all'Appaltatore di operare in modo discontinuo e/o frazionato nelle aree interessate da questi lavori e/o servizi.
 5. Sarà onere dell'Appaltatore coordinarsi con le altre Imprese operanti, al fine del raggiungimento del miglior risultato operativo.
 6. Ciò non potrà in ogni caso costituire motivo per l'Appaltatore per richiedere maggiori oneri né per richiedere modifiche dei termini contrattuali.
 7. L'Appaltatore deve considerare che alcune attività dovranno essere svolte alla presenza di personale della Committente, di società fornitrici di pubblici servizi e degli Organi Competenti; pertanto, l'Appaltatore dovrà assoggettarsi ai vincoli imposti dalla disponibilità oraria e giornaliera di tali persone.
 8. Gli oneri diretti o indiretti derivanti da quanto sopra sono da considerarsi compresi e compensati nell'importo forfettario contrattuale. L'Appaltatore, in particolare, dovrà attenersi per quanto riguarda la metodologia di esecuzione degli interventi e i relativi "criteri di sicurezza", anche a quanto specificato nel DUVRI.
 9. Sono a carico dell'Appaltatore anche le attività organizzative con gli Enti/Società proprietarie e/o concessionarie delle aree interessate, sotto la sorveglianza della Committente, necessarie e sufficienti a garantire/assicurare il corretto e sicuro svolgimento dei servizi previsti.
 10. Resta peraltro inteso che la Direzione per l'Esecuzione, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunque provvedere a organizzare specifici incontri al fine di verificare lo svolgersi dei servizi e/o lavori interferenti.
 11. Tutte le ricadute tempistiche ed economiche derivanti dalle sopra richiamate attività sono a carico dell'Appaltatore, ed è pertanto da considerarsi compresa e compensata nell'importo forfettario contrattuale.
 12. Tutti gli eventuali danni causati durante il corso dei lavori, per colpa imputabile all'Appaltatore, e anche quelli generati a terzi per eventuali limitazioni o interruzioni del traffico provocati dallo stesso, saranno a Suo totale carico.
 13. Con ulteriore riferimento a quanto previsto nella documentazione contrattuale, l'Appaltatore dichiara di avere ponderatamente valutato tutte le alee di esecuzione, di qualsiasi genere e natura esse siano, e di aver tenuto conto di tutti gli eventuali oneri relativi alle soggezioni causate o dipendenti dalle condizioni delle aree. Pertanto l'Appaltatore è l'unico responsabile di ogni onere diretto e/o indiretto comunque derivante dall'esecuzione del servizio nei confronti di terzi e in particolare dei proprietari dei manufatti, degli impianti e delle strutture stradali esistenti, interessati dai lavori e dovrà così sollevare la Committente e il suo personale dipendente da ogni responsabilità conseguente.

14. All'Appaltatore compete la fedele esecuzione dei servizi e degli ordini impartiti dalla Conformità alle prescrizioni e alle pattuizioni contrattuali.
15. L'Appaltatore dovrà garantire che i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali non sporchino le aree stradali o, comunque, provvederne all'immediato lavaggio ove si verificasse tale evenienza.
16. Tutti gli oneri conseguenti o comunque derivanti all'Appaltatore sono compresi e compensati nell'importo globale forfettario.
18. L'Appaltatore dovrà, a Sua cura e spese, connettere e/o sconnettere le eventuali alimentazioni elettriche degli impianti/attrezzature di cantiere, le eventuali reti d'acqua di alimentazione degli impianti idrici di cantiere.
19. Nel caso di eventuali discordanze riscontrabili nelle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione di cui al precedente articolo, sarà ritenuta valida la prescrizione più favorevole alla Committente.
20. L'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori e/o il personale comunque operante per conto dell'Appaltatore di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze o comunque per conto di esso.
21. L'Appaltatore è tenuto a far assumere anche al/i proprio/i subappaltatore/i l'obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso ai lavori e/o il personale operante in cantiere per conto di esso/i, del documento di identificazione di cui sopra dal quale risulti che la persona titolare è alle dipendenze del subappaltatore o comunque opera per conto di esso.
22. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Committente che svolgerà funzioni di controllo.
23. In caso di non ottemperanza a quanto sopra, è fatto diritto del Direttore dell'Esecuzione richiedere all'Appaltatore l'allontanamento del lavoratore dal cantiere.
24. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Committente, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei servizi.
25. L'Appaltatore dovrà effettuare, intendendosi il relativo onere compreso e compensato nell'importo forfettario contrattuale, tutte le pratiche, anche quelle a nome del Committente, per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari per l'esecuzione dei servizi, nei confronti delle Autorità ed Enti di Controllo richieste dalla vigente legislazione e normativa, nonché tutte le attività di relativo coordinamento, e fino all'ottenimento del "benestare" che sarà fornito dalle stesse/i, compresi tutti gli adempimenti che potranno essere richiesti. Tutto quanto sopra senza avanzare compensi di sorta (sia tempistici sia economici).
26. È onere dell'Appaltatore il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per eventuali concessioni comunali nonché il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi e inerente a tutti gli allacciamenti (provvisori e definitivi) necessari e/o comunque connessi alla realizzazione delle opere oggetto del presente contratto.
27. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, in relazione ai lavori che sta eseguendo e in ottemperanza a quanto previsto nel DUVRI, a dare disponibile una squadra di pronto intervento (per pronto soccorso, incendio ed evacuazione) attrezzata adeguatamente per le eventuali

emergenze che dovessero verificarsi e che agisce e opera in ottemperanza al piano delle emergenze che sarà redatto dall'Appaltatore stesso.

28. L'Appaltatore, se necessario, dovrà provvedere ad effettuare le proprie attività di cui al presente appalto, anche su più turni e/o anche nei giorni festivi, senza che a tale titolo venga avanzata alla Committente richiesta alcuna di extraoneri diretti o indiretti, né dilazione dei termini contrattuali; ciò al fine del rigoroso rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi.

29. Tutti i costi relativi devono ritenersi compresi e compensati nell'importo globale forfettario contrattuale.

30. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese di registrazione del presente Contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi (bollatura e tassa fissa di registro).

31. Qualora alla scadenza del sessantesimo giorno dalla stipula del contratto non saranno state consegnate alla Committente le forniture di cui al presente articolo sarà applicato, secondo valutazione del Responsabile del Procedimento, una penale giornaliera variabile da € 100,00 ad € 300,00.

CAPITOLO 4° CORRISPETTIVO E SUOI ADEGUAMENTI

Art. 47 Corrispettivo dell'appalto

1. Spettano all'Appaltatore, a completo compenso degli oneri tutti assunti col presente capitolato e con l'offerta che lo stesso formulerà in sede di gara:

a. il canone annuo onnicomprensivo per i servizi previsti all'Art. 11 del presente Capitolato;

b. gli oneri di smaltimento come previsti all'Art. 12 del presente Capitolato

2. Detto canone si intende remunerativo di tutti gli obblighi e gli oneri assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati in capitolato. Esso comprende tutte le spese dirette ed indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, oltre che le indennità di cui ai contratti integrativi e/o accordi locali intervenuti tra ditta cessante ed organizzazioni sindacali interne. Le retribuzioni base dovranno essere riferite al C.C.N.L. della categoria per gli istituti in esso contenuti, nessuno escluso.

3. Il canone comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e interessi sul capitale per i mezzi, le attrezzature e gli impianti, qualsiasi onere espresso o non nel presente capitolato, inerente o conseguente ai servizi affidati, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili e immobili, i consumi e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse, l'utile di impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura onde l'Appaltatore non potrà chiedere per nessuna ragione nuovi o maggiori compensi, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato.

Art. 48 Pagamenti

1. Il corrispettivo annuo d'appalto sarà suddiviso in rate mensili posticipate, qualora non insorgano contestazioni o pendenze.

2. L'Appaltatore trasmetterà, con le modalità elettroniche, la fattura relativa al mese di espletamento del servizio non prima che siano trascorsi 30 giorni dall'ultimo giorno del mese nel quale si è espletato il servizio (ad esempio il canone relativo al mese di febbraio potrà essere

fatturato non prima del primo del mese di aprile) a patto che abbia precedentemente trasmesso i dati mensili di propria competenza alla Committente.

3. La liquidazione sarà disposta nei successivi 60 giorni a condizione che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulti regolare e dall'interrogazione all'Agenzia delle Entrate, a mezzo Equitalia, non risultino pendenze con l'Amministrazione finanziaria. In tale caso la Committente procederà all'intervento sostitutivo previsto dalla Legge pagando direttamente l'Ente creditore per l'importo del debito accertato.

4. In caso di contestazioni insorte nel mese di riferimento la Committente, fino alla definizione delle controversie, potrà procedere alla riduzione del canone nella misura pari al 20%.

5. In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 49 Revisione del corrispettivo

Il canone non sarà soggetto a revisione periodica annua.

Art. 50 Variazioni ed estensioni dei servizi

1. Le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo, dipendenti da maggiori o minori prestazioni sia di personale che di mezzi, richieste dalla Committente, devono risultare da preventivi accordi tra Committente e Appaltatore ed essere espressamente autorizzate dalla Committente nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; solo in tal caso si potrà procedere all'adeguamento del corrispettivo stesso.

2. Per la constatazione delle variazioni di prestazioni, sarà obbligo dell'impresa appaltatrice fornire la necessaria documentazione.

Art. 51 Proprietà dei rifiuti e destinazione dei ricavi da vendita dei rifiuti riciclabili

1. Le frazioni riciclabili e le materie di rifiuto suscettibili di riciclaggio e/o reimpiego come materie prime vengono conferite all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore per ogni frazione, compresa anche quella umida, dovrà comunicare alla Committente le quantità e gli impianti a cui sono stati conferiti i materiali oggetto della raccolta differenziata, nonché produrre ogni altra informazione e documentazione che la Committente riterrà utile acquisire.

3. I materiali di rifiuto suscettibili di riciclaggio e/o reimpiego saranno gestiti dall'Appaltatore che provvederà alla cessione dei rifiuti ai Consorzi di filiera (CONAI, COREPLA, COMIECO, COREVE, etc.), con qualsiasi onere a suo carico, compreso il trasporto agli impianti.

4. Il materiale proveniente da raccolta della frazione organica compostabile dovrà essere conferito presso impianto dedicato opportunamente individuato dall'Appaltatore e sottoposto ad approvazione da parte della Committente.

5. Rimane inteso che gli oneri relativi allo smaltimento di tale frazione saranno a carico dell'Appaltatore.

6. I contributi CONAI provenienti dalla raccolta differenziata saranno di esclusiva spettanza dell'Appaltatore al quale saranno conferite le relative deleghe. A fronte di tale corrispettivo nel

presente Capitolato, oltre alla decurtazione del costo del servizio previsto nella stima del costo dell'appalto, sono previsti a carico dell'appaltatore anche i costi di smaltimento e di preselezione di alcune categorie di rifiuti (plastica, carta e cartone, imballaggi materiali misti, ingombranti, RAEE, frigoriferi, medicinali, pile, farmaci scaduti, oli esausti, pneumatici, legno, toner della Committente, etc.

7. In caso di revoca delle deleghe, pertanto, il costo di smaltimento dei predetti materiali ritornerà a carico della Committente.

Art. 52 Raggiungimento degli obiettivi minimi nella raccolta differenziata

1. Ai sensi dell'Art. 26 del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà garantire per l'intero periodo contrattuale che la percentuale di raccolta differenziata riferita alle singole frazioni riciclabili (carta, plastica, vetro, cartone, umido, legno, ingombranti, pile ecc..) non sia inferiore alla percentuale obiettivo pari al 75,00% con tasso di incremento annuo del 1,0%.

2. In caso di mancato raggiungimento della percentuale obiettivo, sarà applicata una penale pari alla metà dell'importo calcolato come se la differenza tra la percentuale obiettivo e la percentuale raggiunta fosse stata smaltita presso la discarica provinciale applicando il costo di smaltimento della frazione secca non riciclabile vigente all'epoca.

3. Si ribadisce che per costo di smaltimento del secco si intende l'onere che l'Amministrazione Comunale avrebbe sostenuto tenendo conto del costo reale di smaltimento in discarica.

Art. 53 Estensione territoriale del servizio

1. Tutti i servizi di cui al presente Capitolato devono essere svolti nell'ambito del Comune di Cannalonga.

2. Resta inteso che le operazioni per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno rispettare l'orario indicato dall'Appaltatore, ad eccezione di situazioni particolari, per le quali, la Committente si riserva la facoltà di richiedere l'intervento dell'Appaltatore in qualsiasi momento del giorno e della notte.

3. E' comunque prevista la raccolta notturna che l'Appaltatore dovrà effettuare e valutare in fase di offerta.

CAPITOLO 5° - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BASE

Art. 54 Calendario del servizio

1. Il servizio verrà eseguito secondo le modalità riportate nella Relazione tecnico - illustrativa.

2. È nella facoltà della Committente modificare il calendario secondo le esigenze che Ella riterrà opportune senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.

Art. 55 Raccolta "stradale"

1. Non è prevista la raccolta stradale se non per i rifiuti abbandonati su richiesta della Committente

Art. 56 Raccolta "porta a porta spinto"

1. Il servizio di raccolta denominato “porta a porta spinto” (raccolta della plastica, della carta, dell’umido, del vetro e dell’indifferenziato) viene effettuato su tutto il territorio comunale.
2. Tale servizio avviene con il ritiro delle frazioni di rifiuto in contenitori o sacchetti a perdere, posti, a cura dell’utente, lungo il bordo delle strade pubbliche o destinate ad uso pubblico, in adiacenza al proprio civico o, anche, con il ritiro delle frazioni di rifiuti conferite all’interno dei carrellati condominiali.
3. Le modalità di conferimento dei rifiuti sono sancite da apposita Ordinanza Sindacale.
4. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.
5. La movimentazione dei rifiuti umidi dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, al fine di evitare qualunque tipo di percolamento. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio, provvedere alla pulizia dell’area circostante, nonché alla rimozione e al trasporto di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
6. Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
7. Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera e adeguate attrezzature.

Art. 57 Raccolta della frazione riciclabile presso le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche riconducibili a bar, alberghi, ristoranti, trattorie, mense, etc., l’Appaltatore è tenuto a raccogliere i rifiuti, con il sistema del porta a porta, provvedendo a coprire, con il servizio, l’intero territorio per la raccolta differenziata di vetro, cartoni, lattine, contenitori banda stagnata, carta, contenitori in plastica, alluminio, etc.. Gli stessi verranno, allo scopo ordinatamente accatastati e volumetricamente ridotti ed impacchettati a cura degli utenti in modo da garantirne una efficace raccolta.
2. L’Appaltatore dovrà pertanto fornire idonei contenitori da 80-120-240 litri o altri contenitori che intenda proporre.
3. Le componenti del rifiuto secco riciclabile verranno raccolte con cadenze differenziate per le diverse tipologie di rifiuto. L’Appaltatore dovrà formulare un calendario di raccolta che comunque dovrà tener conto delle peculiarità territoriale. La proposta che dovrà pertanto essere formulata dovrà tener conto delle diverse realtà e anche delle frequenze attualmente in essere che non potranno in nessun caso essere ridotte.
4. Non si dovrà conferire con la carta e il cartone materiale imbrattato da sostanze alimentari.
5. L’Appaltatore provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti cartacei che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.
6. I contenitori dei liquidi, per facilitare le successive fasi di trasporto e compattazione, devono, per quanto possibile, essere compressi manualmente dagli utenti e conferiti congiuntamente al tappo possibilmente schiacciati.

7. Non potranno essere conferiti i contenitori di prodotti tossici, nocivi o infiammabili (solventi, benzina, anticrittogamici, ecc.). 8. L'Appaltatore provvederà a raccogliere, comunque, anche i contenitori plastici o di altro genere che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi sulle aree attorno al punto di conferimento.

9. Non dovrà essere conferito con il vetro, ma in contenitori separati, materiale del tipo: vetro retinato, vetro opale (bocchette profumi) cristalli, piatti, tazzine, lampadine, specchi, schermi di televisori, tubi catodici e piombo.

10. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell'Appaltatore; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penalità eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

Art. 58 Raccolta della frazione ingombranti e dei beni durevoli

1. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli verranno raccolti a domicilio col sistema del porta a porta. Tali interventi saranno prenotati telefonicamente al numero verde o sul portale internet dedicato approntato dall'Appaltatore e verranno effettuati con cadenza mensile in un giorno fissato senza limitazione di numero.

2. In tale servizio i materiali oggetto della richiesta dovranno essere ritirati presso la soglia (al pianterreno) dell'abitazione del richiedente se la stessa si affaccia sulla pubblica via o depositati dall'utente ai bordi della strada se possibile in relazione alle dimensioni del marciapiede e nel rispetto del regolamento allegato al codice della strada.

3. L'Appaltatore potrà proporre all'utenza un prezzo ad ora di uomo/mezzo per eventuali prelievi del tipo a scala con un cesto per i piani superiori.

4. I beni durevoli recuperabili non dovranno essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento del rifiuto secco.

5. L'Appaltatore è tenuto, a tale preciso scopo, ad approntare un servizio dedicato di recupero a cui i suddetti beni durevoli dovranno essere conferiti.

Art. 59 Raccolta RSU presso i cimiteri

1. L'Appaltatore dovrà assicurare l'asporto dei rifiuti dai cimiteri cittadini, in particolare con il posizionamento di cassonetti per il rifiuto secco (carte, cere, plastiche, ecc.), di cassonetti per i rifiuti organici in numero sufficiente alle esigenze del servizio e dotati di idonea cartellonistica di riconoscimento e di due cassoni scarrabili per modeste quantità di inerti derivanti da estumulazioni ed esumazioni e per il legno. Tali contenitori dovranno essere posizionati possibilmente all'interno della cinta muraria del cimitero. Gli orari di svuotamento dei cassonetti dovranno essere fissati compatibilmente agli orari di apertura del cimitero e verrà in ogni caso effettuato con cadenza non inferiore a due volte a settimana.

4. In particolari periodi (commemorazione dei defunti, ecc.) dovrà essere assicurata da parte dell'Appaltatore un'intensificazione del servizio, garantendo comunque il prelevamento nel giorno feriale antecedente la festività e in quello immediatamente successivo.

Art. 60 Rifiuti urbani pericolosi

1. Il servizio dei rifiuti urbani pericolosi, riguardante i rifiuti di origine domestica ai sensi dell'allegato D del D.Lg. n.22 del 05.02.1997 e normativa di settore, sarà eseguito con le modalità indicate di seguito.
2. L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio di raccolta dei RUP di origine domestica (rifiuti elettrici ed elettronici, pile esauste, batterie e accumulatori, olii minerali esausti, contenitori C/T/F/X (es. barattoli e bombolette contenenti smalti e vernici), lampade a neon, farmaci scaduti e strumenti farmaceutici e parafarmaceutici mediante conferimento in contenitori ubicati sul territorio ovvero tramite servizio a chiamata: ad esempio per le batterie d'auto e i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
3. In particolare:
 - a. la raccolta dei farmaci scaduti deve essere eseguita mediante conferimento in appositi contenitori ubicati in prossimità delle farmacie e delle strutture sanitarie;
 - b. la raccolta delle pile esauste deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso i supermercati, le rivendite di tabacchi e le scuole;
 - c. la raccolta dei contenitori etichettati T e/o F deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso ipermercati, ferramenta e rivendite di tabacchi. In alternativa in aggiunta potrà essere previsto un servizio dedicato su chiamata con un veicolo appositamente predisposto per la raccolta domiciliare;
 - d. il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente presso i rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo.
4. Diversamente è ammesso il conferimento a seguito di chiamata da parte dell'utenza tramite veicolo appositamente predisposto dall'appaltatore per la raccolta domiciliare.
5. Tutti i contenitori devono essere identificabili con il logo del Comune di Cannalunga e quello del Gestore del Servizio nonché con la denominazione del rifiuto da conferire.
6. L'Appaltatore dovrà specificare nella propria Carta dei Servizi la tipologia e l'ubicazione dei contenitori e la frequenza di svuotamento. I contenitori ,comunque, dovranno essere lavati almeno una volta all'anno.
7. Il servizio comprende la raccolta, il trasporto fino all'impianto di stoccaggio provvisorio ed il trasporto e smaltimento all'impianto di trattamento finale, che verrà concordato con la Committente. Le spese anche per il trattamento finale saranno a carico dell'Appaltatore, ivi compreso il costo di smaltimento.
8. L'Appaltatore dovrà essere provvisto di aree attrezzate ed autorizzate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi in attesa dell'avviamento al trattamento finale. Nell'Appalto si intende compreso e compensato l'onere per lo svuotamento.
9. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla vuotatura dei contenitori con frequenza almeno mensile. Deve essere rigorosamente evitato il traboccamento dei contenitori. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla posa di contenitori stradali da posizionarsi nelle zone individuate dalla Committente.
10. I farmaci scaduti o inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici, forniti dall'Appaltatore, collocati esternamente o meno presso le locali farmacie, medici e presidi sanitari in genere, individuati dalla Committente. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla vuotatura dei contenitori con frequenza come attuale.

11. Deve essere rigorosamente evitato il traboccamento dei contenitori.

Art. 61 Altre raccolte differenziate

1. La Committente si riserva di attivare altre raccolte differenziate (ad esempio cassette del tipo impiegato dai fruttivendoli od altro) le cui modalità di attuazione verranno concordate con l'Appaltatore.

2. Iniziative di raccolte differenziate, possono essere inoltre avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, da Associazioni di volontariato e Associazioni ambientaliste, ai sensi della normativa vigente.

3. Tali raccolte possono essere avviate subordinatamente alla comunicazione alla Committente.

4. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare alla Committente la destinazione del materiale raccolto, la tipologia e la quantità.

5. Tali dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale. I materiali raccolti mediante tale sistema non determineranno alcun onere nei confronti della Committente, anche se i quantitativi raccolti e avviati all'effettivo recupero saranno computati nel complesso delle raccolte differenziate ai fini del raggiungimento delle % di raccolta.

Art. 62 Numero e tipologia dei contenitori utilizzati da strutture pubbliche

1. Unitamente a quanto previsto per le utenze non domestiche, ai fini dell'aumento della quantità e della qualità delle frazioni riciclabili, dovrà essere attuato un servizio dedicato per la raccolta di flussi di rifiuto organico e secco riciclabile, in grandi quantità, presso le strutture pubbliche e/o particolari.

2. Alcuni contenitori integrativi, dovranno essere messi a disposizione di alcune utenze specifiche pubbliche (scuole, mense, uffici, case di cura, cimiteri, etc.), definite dalla Committente, che dispongono di aree adatte (cortili, aree recintate) e che siano generatrici di grandi quantitativi di rifiuto secco riciclabile e di rifiuto organico compostabile come ad esempio le mense scolastiche dove si dovranno mettere a disposizione delle compostiere. A tali utenze pubbliche e private particolari verrà effettuato un servizio dedicato su chiamata per la frazione secco riciclabile mentre il rifiuto organico - ove non sia possibile l'allocazione di compostiere - verrà conferito nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

CAPITOLO 6° - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SPECIALI

Art. 63 Raccolta dei rifiuti mercatali

1. Dovrà essere assicurata la raccolta ed il trasporto, anche in maniera differenziata, dei rifiuti mercatali prodotti dalle attività del mercato settimanale e/o festivo.

2. La raccolta ed il conferimento dei rifiuti debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta differenziata.

3. L'Appaltatore dovrà fornire un numero adeguato di contenitori per la raccolta dei rifiuti mercatali da localizzare nei pressi dell'area mercatale.

4. Al termine delle operazioni di vendita, quindi a partire dalle ore 13.00 alle ore 18.00 circa, l'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti residuali dell'attività di vendita e allo svuotamento di tutti i contenitori a servizio del mercato.

5. Agli ambulanti produttori di rifiuto umido verranno affidati, a cura dell'Appaltatore, contenitori in numero sufficiente in cui il rifiuto organico verrà conferito in sacchi forniti dall'Appaltatore che dovrà mettere a disposizione una unità operativa di ausilio agli esercenti per il corretto conferimento dei rifiuti da utilizzare anche allo scopo di sensibilizzare l'utenza alle tematiche della raccolta differenziata.

6. Le operazioni di pulizia dovranno terminare, di norma, entro le ore 16.00.

7. Analogo servizio dovrà essere garantito in occasione di particolari fiere, eventi e manifestazioni in genere con orari e modalità da concordare con l'appaltatore.

Art. 64 Pulizia aree mercatali, feste e manifestazioni in genere

1. Alla raccolta dei rifiuti seguirà lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessate dalle attività mercatali, dovranno in particolar modo essere lavate e deodorizzate le aree adibite a pescheria. L'Appaltatore dovrà posizionare adeguate transenne ed apporre la relativa segnaletica nell'area adibita a mercato; dovrà inoltre provvedere alla riapertura della stessa al termine del mercato.

2. L'Appaltatore dovrà garantire il potenziamento dei servizi in occasione di particolari fiere, eventi e manifestazioni in genere.

3. Tali interventi dovranno essere garantiti durante tutta la durata dell'evento e dovranno essere comunque eseguiti nei casi in cui l'area utilizzata per la realizzazione della manifestazione non sia comunale ma di proprietà di altro ente pubblico.

4. In ogni caso le manifestazioni dovranno essere utilizzate dall'Appaltatore per attività di sensibilizzazione in materia ambientale e in particolare sulle metodologie praticate per la raccolta differenziata.

5. Dovranno altresì essere previste forniture temporanee di cassonetti o altro tipo di raccoglitori "a perdere" del secco e dell'umido di tipo stradale in numero sufficiente da posizionare secondo la localizzazione preventivamente indicata dalla Committente.

6. Andrà inoltre espletato il servizio di pulizia e di spazzamento di tutta l'area interessata dall'evento; tali attività dovranno essere effettuate anche il giorno seguente al termine dell'evento.

7. Tale servizio dovrà essere garantito a spese dell'appaltatore senza costi aggiuntivi per l'Ente per un numero non superiore a 25 manifestazioni annue.

Art. 65 Svuotamento e manutenzione dei cestini portarifiuti

1. L'Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento dei cestini porta rifiuti posti lungo le strade, le piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, nonché delle aree di pertinenza degli edifici pubblici con frequenza quindicinale. In ogni caso dovranno essere evitate situazioni di cestini traboccanti.

2. Tutti i cestini dovranno essere costantemente mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore. Rientra nella manutenzione ordinaria, tra l'altro, la fornitura e la messa in opera all'interno di ciascun cestino di un sacchetto a perdere di materiale plastico da sostituirsi ad ogni svuotamento, ed il lavaggio del cestino stesso in caso di necessità e comunque almeno due volte all'anno.

3. Due volte all'anno tutti i cestini vanno lavati esternamente, con asportazione di eventuali adesivi e cancellazione di scritte irregolarmente apposte.

4. Qualora l'Appaltatore lo ritenga opportuno potrà procedere all'acquisto di nuovi cestini di qualsiasi materiale e modello peraltro previamente concordato con la Committente. L'Appaltatore avrà cura di posizionare tali nuovi contenitori, a proprie spese e senza oneri per la Committente, nei luoghi che quest'ultimo indicherà. Una volta installati, anche questi cestini saranno soggetti al regime di manutenzione sopra dettagliato. Tutti i cestini presenti sul territorio, da chiunque installati od acquistati, rimangono di proprietà della Committente. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire, tra l'altro, la pulizia delle aree circostanti ai cestini. L'Appaltatore, dietro autorizzazione scritta della Committente, avrà facoltà di utilizzare tali contenitori ad uso pubblicitario, il ricavo di tali contratti pubblicitari, al netto delle imposte a carico dell'Appaltatore, saranno di esclusiva competenza dello stesso, che ne dovrà tenere conto ai fini della stesura del proprio piano economico finanziario e nello stabilire il corrispettivo di appalto.

Art. 66 Svuotamento e manutenzione dei cestini deiezioni canine

1. L'Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine posti lungo le strade, le piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, nonché delle aree di pertinenza degli edifici pubblici con frequenza almeno quindicinale. In ogni caso dovranno essere evitate situazioni di cestini traboccanti.

2. Tutti i cestini dovranno essere costantemente mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore. Rientra nella manutenzione ordinaria, tra l'altro, la fornitura e la messa in opera all'interno di ciascun cestino di un sacchetto a perdere di materiale plastico da sostituirsi ad ogni svuotamento, ed il lavaggio del cestino stesso ad ogni svuotamento.

3. Due volte all'anno tutti i cestini vanno lavati esternamente, con asportazione di eventuali adesivi e cancellazione di scritte irregolarmente apposte.

4. Qualora l'Appaltatore lo ritenga opportuno potrà procedere all'acquisto di nuovi cestini di qualsiasi materiale e modello peraltro previamente concordato con la Committente. L'Appaltatore avrà cura di posizionare tali nuovi contenitori, a proprie spese e senza oneri per la Committente, nei luoghi che quest'ultimo indicherà. Una volta installati, anche questi cestini saranno soggetti al regime di manutenzione sopra dettagliato. Tutti i cestini presenti sul territorio, da chiunque installati od acquistati, rimangono di proprietà della Committente. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire, tra l'altro, la pulizia delle aree circostanti ai cestini. L'Appaltatore, dietro autorizzazione scritta della Committente, avrà facoltà di utilizzare tali contenitori ad uso pubblicitario, il ricavo di tali contratti pubblicitari, al netto delle imposte a carico dell'Appaltatore, saranno di esclusiva competenza dello stesso, che ne dovrà tenere conto ai fini della stesura del proprio piano economico finanziario e nello stabilire il corrispettivo di appalto.

Art. 67 Centri di raccolta materiali ed Isole Ecologiche

1. L'Appaltatore dovrà assicurare almeno la disponibilità di un Centro di Raccolta Materiali, dotato delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti, e ubicato nel territorio comunale o aree limitrofe e, preferenzialmente, fuori da centri abitati, presso cui l'utente, di sua iniziativa e con i propri mezzi, conferisce i seguenti materiali:

- a. residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T/F;
 - b. batterie d'auto esauste;
 - c. oli e grassi vegetali o animali esausti;
 - d. oli minerali esausti;
 - e. lampade alogene, a scarica, lampada a fluorescenza e tubi catodici;
 - f. residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici;
 - g. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - h. pile e medicinali;
 - i. componenti elettronici;
 - j. rottami ferrosi;
 - k. sfalci d'erba, ramaglie e scarto verde in generale;
 - l. piccole quantità di inerti;
 - m. stracci e tessuti in genere;
 - n. rifiuti ingombranti;
 - o. assimilati;
 - p. altri come individuati con provvedimenti della Committente e senza ulteriori oneri.
2. La Committente potrà concedere in uso idonei spazi per allestire ulteriori Centri di Raccolta di Zona. In tal caso il canone mensile dovrà ridursi dell'importo corrispondente al valore di mercato dell'area.
3. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie alle raccolte, al trasporto e al conferimento ai siti di recupero e/o smaltimento definitivo oltre che l'acquisizione di ogni autorizzazione di legge utile all'esercizio del centro.
4. Nel periodo intercorrente tra l'avvio del servizio di raccolta e la piena operatività dei centri, sarà comunque a carico dell'Appaltatore la organizzazione della gestione completa di tali frazioni di rifiuti, con conferimento ad un veicolo appositamente predisposto, messo a disposizione da parte dello stesso Appaltatore di cui dovrà essere fornito calendario di servizio, in piena autonomia previa intesa con la Committente ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
5. Resta l'obbligo della Ditta Appaltatrice di provvedere al ritiro e conferimento ai centri CONAI del materiale conferito.
6. L'eventuale isola ecologica, ove presente nel corso dell'Appalto, dovrà essere attivata, senza ulteriori oneri per la Committente, dall'Appaltatore.
7. I centri di raccolta ed, eventualmente, l'isola ecologica dovranno essere presidiati dal personale dell'Appaltatore tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
8. L'appaltatore potrà proporre alla Committente anche altre soluzioni innovative che verranno sottoposte all'approvazione di quest'ultima ma che in ogni caso prevedano l'utilizzo degli scavi già esistenti.

Art. 68 - Cantiere

1. L'Appaltatore dovrà, ancora, attrezzarsi entro un mese della data di aggiudicazione provvisoria, di un'area di parcheggio dei mezzi e di idonei locali per il personale secondo quanto previsto dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Dovrà, altresì, consegnare entro la stessa data alla Committente copia del piano di sicurezza appositamente predisposto.

Art. 69 Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali trattati

1. L'Appaltatore su richiesta/affidamento del Responsabile del Servizio dei Cimiteri comunali e previa trasmissione di preventivo di spesa, può provvedere al ritiro, trattamento, trasporto e avvio allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

3. Tali operazioni saranno eseguiti ai sensi della normativa vigente. Verrà previsto per i frammenti di legno, stoffa, avanzi di indumenti, etc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni, così come riportate alla luce e suddivise per tipologia dai necrofori:

- a. il confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura recante la dicitura "rifiuti cimiteriali": (confezionamento in big-bag o contenitori previa riduzione volumetrica delle parti lignee), previo il trattamento di disinfezione;
- b. deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta, in idonea area attrezzata, all'interno del cimitero;
- c. smaltimento finale, preferibilmente presso impianti di termodistruzione, debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente. In alternativa smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti solidi urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa;
- d. per ciò che riguarda le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc. verrà effettuata la bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità, a cura del responsabile del servizio di smaltimento.

CAPITOLO 7° - TRASPORTO E CONFERIMENTO FINALE

Art. 70 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati e dei materiali recuperati per il conferimento ad impianti di riutilizzo e/o di trattamento in discarica è a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 71 Conferimento finale dei rifiuti e relativi oneri

1. Gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti saranno a totale carico dell'Appaltatore.
2. I materiali di rifiuto suscettibili di riciclaggio e/o reimpiego saranno gestiti dall'Appaltatore che provvederà alla cessione dei rifiuti ai Consorzi di filiera (CONAI, COREPLA, COMIECO, COREVE, etc.), con qualsiasi onere a suo carico, compreso il trasporto agli impianti.
3. I contributi CONAI provenienti dalla raccolta differenziata saranno di esclusiva spettanza dell'appaltatore al quale saranno conferite le relative deleghe. A fronte di tale corrispettivo nel presente Capitolo sono previsti a carico dell'appaltatore anche i costi di smaltimento e di preselezione di alcune categorie di rifiuti (plastica, carta e cartone, imballaggi materiali misti, ingombranti, RAEE, frigoriferi, medicinali, pile, farmaci scaduti, oli esausti, pneumatici, legno, ecc.).
4. Il materiale proveniente da raccolta della frazione organica compostabile dovrà essere conferito presso impianto dedicato opportunamente individuato dall'Appaltatore e sottoposto ad approvazione da parte della Committente.

5. Sono a carico della ditta anche gli oneri per lo smaltimento della frazione organica raccolta durante il servizio.

CAPITOLO 8° - NORME ORGANIZZATIVE

Art. 72 Responsabile del servizio per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile del Servizio per l'Appaltatore, che sarà considerato a tutti gli effetti come legale rappresentante dell'Appaltatore stesso.

2. E' a carico del responsabile la tenuta e la compilazione dei registri prescritti, la fornitura di informazioni agli utenti dei servizi, ai potenziali utenti, la sottoscrizione quale supervisore tecnico-giuridico di tutte le bolle di accompagnamento dei rifiuti urbani ed assimilati e di ogni altro documento e/o incombente; egli dovrà inoltre assicurare il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità.

3. E' inoltre compito di detta persona o di un suo incaricato, la sorveglianza dei percorsi dei rifiuti in tutte le loro fasi di smaltimento, di relazionare mensilmente sulle carenze o difetti riscontrati, ed infine, la responsabilità del personale aziendale destinato alle attività dell'appalto nonché della loro formazione.

Art. 73 Centro aziendale servizi, deposito e rimessaggio veicoli

1. L'Appaltatore dovrà, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione provvisoria, disporre all'interno del territorio Comunale, di idonei fabbricati da adibire a deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoi per le maestranze e servizi igienici in genere, suddivisi per sesso (comprensivi di gabinetti e docce con acqua calda), e quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale e previsto dal contratto di categoria.

2. L'Appaltatore dovrà anche avere in dotazione un'area per lo stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate.

3. Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell'appalto.

Art. 74 Condizione della rete stradale e condizioni meteorologiche

1. Tutte le operazioni oggetto del presente appalto, dovranno essere condotte comunque, indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o no, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.

2. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi in oggetto dell'appalto o motivo di richiesta di maggiori compensi od indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro.

3. Non costituiscono motivi di ritardo o di mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Appaltatore.

4. Alle operazioni di "liberazione" dalla neve dei contenitori stradali dovrà provvedere direttamente l'Appaltatore con oneri a proprio carico. Nessuna incombenza aspetta all'Appaltatore nel caso di raccoglitori porta a porta.

CAPITOLO 9° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 Determinazione, applicazione e riscossione della tariffa

1. La determinazione, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono di esclusiva pertinenza della Committente.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni elemento e prestazioni utili all'esercizio delle funzioni predette, in particolare quelle di cui all'Art. 40 e all'Art. 58 del presente Capitolato, anche se diverse da quelle già contemplate nei precedenti articoli.

Art. 76 Penalità e sanzioni amministrative

1. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di sanzioni amministrative da applicarsi da parte della Committente variabili secondo i seguenti casi:

- a. per il mancato servizio per un'intera giornata si applicherà la trattenuta pari ad un trentesimo del corrispettivo annuo previsto per il servizio interessato dall'inadempienza;
- b. per la mancata esecuzione della raccolta rifiuti di una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti da un minimo di €. 100,00 (cento/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00) in caso di recidiva per due o più giorni consecutivi, per ogni via o piazza;
- c. per la mancata raccolta rifiuti relativa al salto utenza, nei giorni stabiliti da un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) in caso di recidiva per due o più giorni consecutivi, per ogni utenza,
- d. per una incompleta esecuzione del servizio di raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti da un minimo di €. 100,00 (cento/00) ad un massimo di €. 600,00 (seicento/00) in caso di recidiva per due o più giorni consecutivi, per ogni via o piazza;
- e. per omessa manutenzione di un contenitore danneggiato o mal funzionante si applicherà la sanzione da un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) in caso di recidiva per due o più contenitori non riparati a seguito di segnalazione, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo a partire del sesto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicare gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, la ditta appaltatrice provvederà all'immediata sostituzione ovvero in mancanza si applicherà la sanzione, a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla segnalazione scritta;
- i. per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio da un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) in relazione alla gravità dell'infrazione e della frequenza di accadimento;
- j. per la mancata pulizia dei contenitori messi a disposizione delle utenze collettive pubbliche si applicherà una sanzione pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo annuo previsto per ogni contenitore e ogni giorno di ritardo da quello previsto;

k. per omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il termine previsto dal presente Capitolato: da un minimo di €. 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) con incremento giornaliero della sanzione pari all'importo minimo a partire dal secondo giorno di ritardo;

l. per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU con conseguente miscelamento degli r.s.u. e perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata da un minimo di €. 300,00 (trecento/00) ad un massimo di €. 3.000,00 (tremila/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive;

m. per mancata o irregolare consegna nell'area di stoccaggio o al trattamento di recupero del materiale prelevato mediante raccolta differenziata con conseguente perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata da un minimo di €. 300,00 (trecento/00) ad un massimo €. 3.000,00 (tremila/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive;

n. per mancata corretta pesatura per tipologia nonché mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, attinenti i rifiuti trattati: da un minimo di €. 300,00 (trecento/00) ad un massimo €. 3.000,00 (tremila/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive;

o. per la mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei cassonetti nei termini fissati dal presente capitolato da un minimo di €. 100,00 (cento/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive, per ogni cassonetto non lavato e disinfettato;

p. per irregolarità commesse dal personale dipendente dell'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate potrà essere applicata una penalità da un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) in relazione alla gravità dell'infrazione e della frequenza di accadimento;

q. per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente Articolo potrà essere applicata una penalità da un minimo di €. 100,00 (cento/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00), da determinarsi di volta in volta, con provvedimento del Responsabile del servizio della Committente;

s. per la disapplicazione degli obiettivi previsti nel Piano di cui all'Art. 26 del presente Capitolato: € 1.000,00 anno;

t. per ogni mancata attivazione dei servizi aggiuntivi offerti dall'Appaltatore in fase di gara: € 500,00 al giorno per ogni giorni di mancata attivazione;

u. per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della frazione secca indifferenziata rispetto agli obiettivi fissati nell'Art. 26 del presente capitolato o rispetto a quelli più ambiziosi fissati nel Piano presentato dall'Appaltatore in fase di gara con verifica annua: 50% del maggior costo sostenuto per gli oneri di discarica.

2. L'appaltatore deve trasmettere all'inizio di ogni trimestre un planning delle attività che lo stesso intende svolgere per eseguire tutte le attività previste all'Art. 11 del presente Capitolato, in particolar modo quelle relative al lavaggio dei contenitori (cassonetti stradali e carrellati condominiali e a servizio delle utenze non domestiche), al taglio dell'erba infestante e in generale

alle categorie di lavoro che possono essere oggetto di rapido controllo da parte dei soggetti della Committente.

3. Le infrazioni potranno essere accertate dalla Committente mediante il proprio personale dipendente o persone delegate e/o agenti della Polizia Municipale. Il Responsabile del Servizio della Committente procederà, entro 10 giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro due giorni dal ricevimento. Se la rilevazione viene effettuata alla presenza del responsabile tecnico dell'Appaltatore o suo delegato la contestazione si intende formalizzata al momento stesso del rilievo.

4. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore, da presentare obbligatoriamente entro 2 giorni lavorativi dal momento del rilievo pena l'esclusione delle stesse, saranno sottoposte al Responsabile del Servizio della Committente che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

5. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio, sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.

6. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la Committente avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell'appalto.

7. Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate e che non potranno continuare oltre i tre giorni.

8. L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa della Committente nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto della Committente di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 77 Inizio dei lavori

1. L'Appaltatore è tenuto a dimostrare la capacità ad iniziare il servizio, secondo le prescrizioni previste dal presente capitolato, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria.

2. L'avviamento del servizio potrà avvenire, ad insindacabile giudizio della Committente, contestualmente il trentesimo giorno dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione provvisoria o il giorno successivo alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 78 Norme di fine appalto

1. Alla cessazione del contratto per qualsiasi ragione, l'Appaltatore sarà obbligato altresì, ove richiesto dalla Committente, a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua sostituzione.

2. Resta fissato che, in caso d'inadempienza, la Committente provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 79 Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi della normativa di settore vigente, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto in presenza di gravi inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi assunti con la stipulazione del contratto e successive integrazioni.
2. Oltre che nei casi già espressamente previsti nei precedenti articoli, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata dalla Committente anche ed in particolare nei seguenti:
 - a. scioglimento, cessazione, fallimento della ditta;
 - b. perdita dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - c. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza;
 - d. cessione totale o parziale del contratto;
 - e. subappalto non autorizzato;
 - f. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - g. sospensione del servizio per più di 5 (cinque) giorni in un anno, salvo comprovate cause di forza maggiore;
 - h. ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi igienico-sanitari e/o ambientali; ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.
3. L'Appaltatore inadempiente sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e perderà, in ogni caso l'intera cauzione definitiva.
4. La Committente potrà compensare quanto dovuto dall'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite, con l'eventuale maggior credito a titolo di risarcimento danni.

Art. 80 Recesso

1. Ai sensi della normativa di settore vigente, la Committente potrà, in ogni momento, recedere dal contratto per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.
2. In tale caso la Committente sarà esclusivamente tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo delle prestazioni non eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte dell'Appaltatore.

Art. 81 Controversie, Foro competente

1. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.
2. Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste nel presente Capitolato e quindi l'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa e qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento di composizione bonaria, verranno deferite all'autorità giudiziaria. Non è ammessa alcuna forma di arbitrato.
3. In caso di controversia per via giudiziaria la competenza è riservata, in ogni caso, al Foro di Vallo della Lucania.

Art. 82 Richiami a leggi e/o regolamenti

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge nazionale e comunitaria, di regolamenti comunali, nonché le ordinanze Municipali e le direttive dell'Autorità di bacino e di altri Enti competenti ed in particolare quelle riguardanti l'igiene o che comunque abbiano rapporto con i servizi, oggetto dell'appalto.

2. Resta comunque inteso che il Sindaco potrà, in circostanze che richiedono eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, emanare ordinanze speciali sul funzionamento del servizio di igiene urbana, con l'obbligo per l'Appaltatore di osservarle.

3. Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi d'igiene ambientale pubblica, nonché la Legge n. 55/90, il Decreto Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. 152/2006 per quanto applicabili e qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio nonché ed infine le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti ed appalti.